

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BERTINORO E DI SANTA SOFIA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SEGRETARIO COMUNALE

L'anno 2023 il giorno sedici (16) del mese di febbraio

TRA

Il Comune di BERTINORO (FC), legalmente rappresentato dal Sindaco pro- tempore **Gessica Allegni**, domiciliata presso la Sede municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche come "Comune capo- convenzione";

E

Il Comune di SANTA SOFIA (FC), legalmente rappresentato dal Sindaco pro- tempore **Daniele Valbonesi**, domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso;

PREMESSO:

- che l'art. 30 del T.U.E.L. (d.lgs 267/2000) consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che l'art. 98 comma 3 del TUEL e l'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 prevedono la possibilità per i Comuni - le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale di una stessa Sezione regionale dell'Agenzia dell'Albo dei Segretari cc-pp. (ex AGES, ora Ministero dell'Interno) - di stipulare tra loro convenzioni per la gestione associata del Segretario Comunale;
- che la ex *Agenzia per la gestione dei Segretari cc.pp. (ex AGES)* ha disciplinato - con deliberazioni n. 150/1999 e 164/2000 - la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di segreteria comunale;
- che le predette convenzioni stipulate fra i Comuni devono stabilire almeno: *le modalità di espletamento del servizio; il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario; la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario; la durata della convenzione; la possibilità di recesso da parte dei comuni; i reciproci obblighi e garanzie;*
- che l'art.16 ter comma 11 del D.L. n. 162/2019 (convertito con Legge n. 8/2020) ed il decreto attuativo D.M. 21.10.2020, hanno approvato e disciplinato i nuovi criteri di classificazione delle sedi di segreteria convenzionata;
- che il rapporto di lavoro con il Segretario comunale è disciplinato dai vigenti **CCNL-segretari** del 16.05.2001 e del 17.12.2020), cui si fa

riferimento per ogni aspetto avente attinenza con la gestione giuridica ed economica del segretario comunale.

- che con delibere consiliari del Comune di BERTINORO n. 5 del 26/01/2023 e del Comune di SANTA SOFIA n. 4 del 30/01/2023 immediatamente eseguibili, è stato approvato il medesimo schema di convenzione per la gestione associata del Segretario comunale ai sensi delle normative sopra richiamate;

- che i predetti Comuni – aventi rispettivamente n. 11069 abitanti e n.4057 abitanti (al 31.12.2020) - sono ricompresi nell'ambito della stessa Sezione Regionale Emilia Romagna dell'ex AGES;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata del Segretario comunale tra i Comuni di BERTINORO E SANTA SOFIA, al fine di avvalersi di un unico Segretario comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3 del TUEL e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997.

2. La sede di segreteria convenzionata – avendo un numero di abitanti (somma degli abitanti dei comuni convenzionati) superiore a 10.000 abitanti - risulta essere iscritta alla classe 2^a (ovvero alla classe che sarà attribuita dalla ex AGES, nel corso della vigenza della convenzione, in base ad eventuali e future evoluzioni delle disposizioni in materia di convenzionamento tra segreterie comunali).

Art. 2 - Comune capo-convenzione

1. **Il Comune capo-convenzione è il Comune di BERTINORO**, in quanto Comune avente maggiore popolazione.

2. **Al Sindaco di Bertinoro – secondo intese stabilite con il Sindaco del Comune di Santa Sofia** – spetta la gestione giuridica ed economica del rapporto di servizio con il Segretario comunale (per quanto non di competenza del Ministero dell'Interno/Ex Ages) ed in particolare:

- a) la nomina e la revoca del Segretario, secondo la disciplina normativa vigente;
- b) il pagamento degli emolumenti spettanti al Segretario ai sensi dei CCNL nazionali di categoria e degli accordi decentrati di categoria e dei provvedimenti attuativi dei medesimi;

- c) la concessione di ferie, congedi, permessi, ed autorizzazioni per eventuali incarichi esterni;
- d) l'erogazione dei buoni pasto, sulla base delle presenze rilevate (con spesa da poter suddividere a rendiconto, tra i comuni convenzionati);
- e) la definizione ed approvazione degli obiettivi di performance annuali, la previsione del fondo per l'indennità annuale di risultato del segretario e la sua liquidazione, secondo le previsioni del CCNL-segretari vigente, nonché secondo la disciplina dei regolamenti organizzativi e del "sistema di valutazione" vigente nel comune capo-fila;
- f) l'attivazione e conclusione di eventuali azioni disciplinari come previsto dal vigente CCNL, avvalendosi dell'UPD;

Art. 3 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione.
2. La presente convenzione è da intendersi valida sino alla fine del mandato del Sindaco del Comune capo-fila di BERTINORO;
3. Deve intendersi che la convenzione mantiene validità non oltre il 120° giorno successivo alla proclamazione del Sindaco neo eletto, potendosi rinnovare con apposite deliberazioni approvate dai Consigli comunali e, comunque, nei termini di legge;
4. **La convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento** per mutuo consenso dei Comuni convenzionati, o anche per recesso di uno solo di essi. Il recesso unilaterale di uno dei due Comuni, dovrà essere adottato con atto deliberativo consiliare, prevedendo la cessazione effettiva della convenzione ad una data successiva di almeno 30 giorni.
5. Dell'avvenuto scioglimento della convenzione dovrà essere data notizia, a cura del Comune capo-convenzione, alla Ex Ages presso la Prefettura di Bologna. La convenzione cesserà di produrre i suoi effetti dalla data con cui la Ex Ages prenderà atto, con efficacia costitutiva, delle deliberazioni di scioglimento della convenzione.
6. Alla scadenza della convenzione, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarità della sede dell'ente capofila, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99, comma 2, del TUEL. In ogni caso il segretario può richiedere, con il consenso dell'ente capofila, il collocamento in disponibilità'.

Art. 4 – Organizzazione del servizio da parte del Segretario

1. Il Segretario in convenzione assicura la presenza in servizio e la cura delle attività connesse con l'incarico affidato, organizzando il proprio tempo di lavoro in modo flessibile secondo le esigenze dei Comuni convenzionati, garantendo una **distribuzione delle presenze e dell'attività di lavoro per entrambi i Comuni convenzionati**, da concordare con i Sindaci dei Comuni stessi, proporzionale alla quota di riparto della relativa spesa come prevista all'art. 7 della presente convenzione.
2. In caso di concomitanza di impegni il Segretario Comunale terrà conto delle necessità concrete di ciascuno degli Enti interessati, concordando le priorità da privilegiare direttamente con i Sindaci degli Enti.
3. Il Segretario può svolgere parte della sua attività lavorativa in modalità di **"lavoro agile"**, secondo accordi da convenire con i Sindaci, nel rispetto delle normative di legge e contrattuali vigenti, nonché secondo l'organizzazione dei Comuni convenzionati.
4. La concreta articolazione dell'orario di lavoro, in presenza e/o in lavoro agile, dovrà comunque consentire il recupero delle energie psicofisiche ed il diritto alla disconnessione, conformemente alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia.
5. Gli enti convenzionati si impegnano a favorire la partecipazione del Segretario alle iniziative di **formazione e di aggiornamento professionale** ed in particolare agli appositi corsi e percorsi formativi organizzati dalla Agenzia nazionale e regionale e dalla Scuola Superiore della Pubblica amministrazione locale, tenendo conto della organizzazione e esigenze di servizio;
6. Gli enti convenzionati prendono atto che le assenze del Segretario dovute a congedi ordinari, assenze retribuite, malattie, partecipazioni a corsi formativi ecc, possano incidere in misura diversa sul servizio prestato negli enti.
7. **Il calendario dei giorni di presenza e di "lavoro agile" sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci ed il Segretario comunale**; lo stesso potrà essere soggetto a variazioni secondo le necessità del servizio.
8. Il Segretario convenzionato può organizzare e svolgere le attività di sua competenza connesse all'anticorruzione, alla trasparenza, ai controlli interni ed altre attività amministrative/gestionali, attivando particolari **sinergie tra i Comuni convenzionati**, anche al fine di creare gruppi di

lavoro unici e predisporre Piani/programmi che siano funzionali all'attività di entrambi i Comuni.

Art. 5. - Sostituzioni del Segretario

1. In caso di vacanza della sede di segreteria convenzionata, oppure di assenza o impedimento del Segretario titolare, le funzioni di Segretario saranno svolte dai Vice-segretari individuati nei Comuni convenzionati, ovvero da un Segretario comunale in disponibilità oppure da un Segretario incaricato a scavalco, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 6. – Retribuzione economica del segretario

1. Lo stato giuridico ed economico del Segretario è regolato dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni della ex Ageg/Ministero dell'Interno.

2. Il Segretario titolare della sede convenzionata – oltre agli emolumenti previsti dal CCNL per la classe della sede di segreteria convenzionata - ha diritto alla corresponsione dell'autonoma voce **retributiva aggiuntiva per la sede convenzionata** (a norma del vigente art. 45 del CCNL-2001 e degli artt. 105 e 111 del CCNL-2020), nonché delle eventuali:

- a. maggiorazione dell'indennità di posizione per compiti aggiuntivi attribuiti dai Comuni (a norma del vigente art. 41 c.4 del CCNL-2001 e degli artt. 105 e 107 del CCNL-2020)
- b. maggiorazione dell'indennità di posizione per "galleggiamento" con le indennità di posizione dei dirigenti/P.O. dei Comuni convenzionati (a norma del vigente art. 45 del CCNL-2001 e degli artt. 107 e 111 del CCNL-2020)

3. Il calcolo delle indennità di cui al precedente punto avviene secondo le indicazioni/chiarimenti dell'ARAN (pareri AFL 4/2021 5/2021 e 8/2021), restando comunque **a carico del Comune che le fa maturare**, secondo i provvedimenti della rispettiva Giunta e/o del Sindaco (esclusa l'indennità per la sede convenzionata che grava sugli enti convenzionati secondo la percentuale stabilita per il riparto).

4. La corresponsione della **retribuzione di risultato** ex art 42 CCNL-2001 (da stabilire annualmente nella percentuale massima del 10% del monte salari relativo all'anno precedente) avviene, applicando la metodologia valutativa del Comune capo-convenzione, sulla base degli obiettivi affidati da entrambi i Sindaci e della valutazione dei risultati effettuata d'intesa da entrambi i Sindaci, con il supporto tecnico dell'Organismo Interno di

Valutazione del comune capo-fila, assicurando il contraddittorio con il Segretario.

5. I diritti di segreteria saranno ripartiti trimestralmente da ogni singolo Comune e liquidati cumulativamente dal Comune Capofila, previa comunicazione da parte dei Comuni convenzionati e verifica che i medesimi non superino un quinto dello stipendio in godimento ai sensi della legge.

6. Al Segretario spetta il **rimborso delle spese di viaggio** qualora debba recarsi nella stessa giornata dall'uno all'altro dei Comuni convenzionati, per l'espletamento delle sue funzioni, nonché le spese per missioni e trasferte che – qualora non riguardanti entrambi gli enti - saranno liquidate direttamente dal Comune interessato.

Art. 7. - Riparto delle spese tra i Comuni convenzionati

1. Le spese per le retribuzioni economiche del Segretario comunale convenzionato di cui all'art.6 – tranne per i casi specificati all'art.6 comma 2 che restano a carico di ciascun Comune - saranno ripartite per il **60 % a carico del Comune di Bertinoro e per il 40 % a carico del Comune di Santa Sofia**.

2. Tali spese saranno anticipate e corrisposte dal Comune capo convenzione che provvederà a compilare e a comunicare all'altro Comune - a cadenza quadrimestrale - il rendiconto di tutte le spese sostenute per il servizio di segreteria unitamente al riparto. Il Comune di SANTA SOFIA provvederà al rimborso della quota di propria competenza entro i 30 giorni successivi.

3. **Ciascun Comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico** e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa.

4. La riduzione dei trasferimenti statali per il Fondo di Mobilità ex Ages verrà ripartita tra i comuni con le percentuali del comma V, ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Interno del 20 febbraio 2013.

5. In caso di scioglimento anticipato della convenzione per qualsiasi causa, ciascun Comune si obbliga al pagamento di tutta la quota di partecipazione finanziaria dovuta sino alla data di esecutività della cessazione della convenzione.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia di ordinamento delle Autonomie Locali, nonché in materia di ordinamento professionale dei Segretari comunali e provinciali

ed alle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria dei Segretari comunali e provinciali.

2. Le modifiche alla presente convenzione – se non attendono ad aspetti prettamente organizzativi, di cui resta la competenza alle Giunte e/o ai Sindaci di comune accordo - dovranno essere adottate dai Consigli comunali degli Enti convenzionati e le relative deliberazioni dovranno essere trasmesse alla Sezione regionale ex Ages.

3. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni di approvazione della stessa da parte dei Consigli comunali e dai certificati dei servizi demografici degli enti convenzionati attestanti la popolazione al 31.12.2022, sarà sottoscritta dai Sindaci con firma digitale ed inviata alla ex AGES presso la Prefettura di Bologna, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

4. Il presente atto è esente da bollo ai sensi del punto 16 della tabella All. B del DPR n. 642/72.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di BERTINORO

Il Sindaco - Gessica Allegni

(F.to digitalmente)

Comune di SANTA SOFIA

Il Sindaco Daniele Valbonesi

(F.to digitalmente)